

STATUTO

“UNIONE MEDITERRANEA ASSAGGIATORI OLIO - E.T.S.”

Art. 1 – Costituzione, Denominazione, Durata

1. È costituita, in conformità alle disposizioni del Codice Civile, del Decreto Legislativo n. 117/2017 *“Codice del Terzo Settore”* e ss. mm. ii., e della normativa in materia, l'Associazione *“Ente del Terzo Settore”* denominata ***“UNIONE MEDITERRANEA ASSAGGIATORI OLIO E.T.S.”*** il cui acronimo è ***“U.M.A.O. – E.T.S.”***, di seguito indicata per brevità anche solo come ***“U.M.A.O.”*** o come ***“Associazione”***, la quale è la continuazione dell'Associazione ***“UNIONE MEDITERRANEA ASSAGGIATORI OLIO – U.M.A.O.”*** fondata a Roma nel 1995.
2. La qualifica di *“Ente del Terzo Settore”* o il relativo acronimo E.T.S. dovrà essere usata, come per legge ex art. 12 D. Lgs. n. 117/2017, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo e di comunicazione rivolto al pubblico. Essa sarà adottata dall'Associazione solo dopo l'iscrizione al R.U.N.T.S. - Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
3. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni, dalle norme del Codice del Terzo Settore, con le sue successive modifiche ed integrazioni, dalle altre norme e dai principi generali dell'ordinamento giuridico e fiscale riguardanti le associazioni ed in particolare gli enti del Terzo Settore.
4. L'Associazione è apartitica e aconfessionale.
5. La durata dell'Associazione è illimitata, fermo restando la facoltà dell'Assemblea di deliberarne lo scioglimento.

Art. 2 – Sede

1. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Roma.
2. La variazione d'indirizzo della sede legale all'interno del Comune di Roma è effettuata con delibera del Consiglio Direttivo mentre il trasferimento della sede legale in altro Comune è deliberato dall'Assemblea dei soci e costituisce modifica statutaria.
3. Con delibera del Consiglio Direttivo possono altresì essere istituite, modificate o soppresse, sia in Italia che all'estero sedi operative dell'Associazione, sezioni territoriali, rappresentanze, delegazioni, la cui articolazione e disciplina è determinata tramite Regolamento.

Art. 3 – Simbolo dell'Associazione

1. Il simbolo distintivo dell'*U.M.A.O.* è costituito dalla figura di un bicchiere per assaggiatori di olio, con il bordo superiore in evidenza e con il rilievo della sezione in colore marrone chiaro e non campito. All'interno del campo compare in testa la leggenda del medesimo colore con la

scritta U.M.A.O.; questa sovrasta un ovale con contorno in nero che racchiude il bacino del Mediterraneo con i paesi colorati in verde chiaro. In basso esterno al bicchiere e sino alla massima larghezza dello stesso è riportata la scritta: UNIONE MEDITERRANEA ASSAGGIATORI OLI, che in nero procede da destra a sinistra; il tutto come riportata nel disegno seguente



2. Il simbolo dell'U.M.A.O. ed il relativo distintivo può essere utilizzato esclusivamente dai suoi soci in occasione delle manifestazioni ed attività a cui partecipa l'Associazione.
3. Il loro eventuale uso da parte degli associati in altre occasioni ed eventi è subordinato alla preventiva autorizzazione scritta rilasciata dal Presidente, o da un suo delegato, a seguito di domanda scritta da inviarsi tramite p.e.c. o raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento.

Art. 4 - Oggetto e finalità

1. L'U.M.A.O. è un'associazione indipendente, apolitica che persegue senza scopo di lucro, neppure indiretto, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività d'interesse generale. L'Associazione s'ispira ai principi di democraticità, trasparenza, partecipazione e pluralismo ed opera avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni volontarie degli associati stessi senza distinzioni ideologiche, confessionali, culturali o etniche in favore dei propri soci, dei loro familiari e dei terzi, fra i quali, a titolo indicativo e non esaustivo: produttori e trasformatori; istituti ed enti di formazione e/o certificazione; università ed enti di ricerca; organizzazioni ed enti pubblici nazionali ed internazionali; professionisti ed operatori dei settori oggetto dell'attività associativa; consumatori.
2. L'U.M.A.O. persegue, anche mediante l'ausilio di tecnologie informatiche e telematiche, fra le quali la didattica e la formazione anche a distanza, la promozione, la tutela, la conservazione, il miglioramento e la divulgazione della conoscenza dei prodotti agricoli ed agroalimentari anche tradizionali e delle relative produzioni e trasformazioni, fra i quali, a titolo indicativo, l'olio extravergine d'oliva, olive, vino, birra, formaggi, salumi, frutta secca, miele, cioccolato, ed altri prodotti, con particolare attenzione al rispetto dell'ambiente e delle peculiarità del territorio a cui i prodotti sono legati e di cui gli stessi sono espressione culturale e patrimoniale sia materiale che immateriale. Tali proprie finalità istituzionali vengono perseguite e raggiunte dall'U.M.A.O. mediante una costante attività a livello locale, nazionale ed internazionale, a sostegno degli operatori del settore, dei consumatori e di tutti coloro che comunque volessero approfondire la conoscenza del mondo dei prodotti agricoli ed agroalimentari.

Art. 5 – Attività d'interesse generale

L'U.M.A.O., ai sensi dell'art. 5, co. 1°, del Codice del Terzo Settore, Decreto Legislativo n. 117/2017 e ss.mm.ii., per il perseguimento dei propri scopi svolge in via principale le seguenti attività d'interesse generale:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della L. 28 marzo 2023 n. 53 e ss.mm., nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (*lett. d*);
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della L. 14 agosto 1991, n. 281, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (*lett. e*);
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e ss.mm.ii. (*lett. f*);
- formazione universitaria e post-universitaria (*lett. g*);
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale (*lett. h*);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (*lett. i*);
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (*lett. k*);
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (*lett. l*);
- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della L. 11 agosto 2014 n. 125 e ss.mm. (*lett. n*);
- attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile (*lett. o*);
- agricoltura sociale, ai sensi dell'art. 2 L. 18 agosto 2015 n. 141 e ss.mm. (*lett. s*);

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'art. 27 L. 8 marzo 2000 n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art. 1, co. 266, L. 24 dicembre 2007 n. 244 (*lett. w*);
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (*lett. z*).

Art. 6 – Attività diverse

L'Associazione può inoltre svolgere, a norma dell'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii. - Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate all'art. 5 del presente Statuto.

Tali attività sono individuate con apposita delibera dell'Assemblea.

Art. 7 – Finalità e modalità di svolgimento delle attività d'interesse generale perseguite dall'Associazione e delle ulteriori attività associative

1. L' *U.M.A.O.*, per la compiuta e concreta realizzazione di tali obiettivi istituzionali ed attività, pone in essere a titolo indicativo e non esaustivo:

a) la formazione ed il perfezionamento della competenza mediante incontri, seminari, corsi sia amatoriali che professionali con, ove previsti, riconoscimento regionale e/o nazionale e/o internazionale in conformità delle relative normative in materia:

- degli assaggiatori d'olio vergine ed extravergine d'oliva, in particolare con corsi di assaggio ed analisi sensoriale di vario livello da quelli amatoriali a quelli per il conseguimento dell'idoneità fisiologica all'assaggio degli oli ai fini dell'iscrizione all'Elenco nazionale dei tecnici ed esperti degli oli di oliva extravergini e vergini di oliva;

- degli assaggiatori di prodotti tipici nazionali ed internazionali quali: olive, vino, formaggi, miele, birra, distillati e liquori, caffè, cioccolato, salumi, pane, mandorle, nocciole, e comunque di ogni altro prodotto oggetto di analisi sensoriale;

- dei tecnici di frantoio, degli olivicoltori, degli operatori nei settori dell'agroalimentare, dei tecnici della sicurezza alimentare e dei risvolti eco-ambientali;

- dei tecnici per l'utilizzazione dei prodotti di scarto come materie prime seconde: produzione del sapone, compostaggio delle sanse e lavorazione di altri scarti di frantoio ed altro.

La formazione è rivolta anche alle Università, sia pubbliche che private, alle scuole di ogni ordine e grado compresi gli enti di formazione e certificatori e comunque a chiunque sia interessato ad accrescere la propria conoscenza e competenza .

b) La costituzione e la formazione di "*Panel*" accreditati, sia esterni che interni, in grado di eseguire l'analisi sensoriale degli oli d'oliva vergine ed extravergine e degli altri prodotti

agroalimentari, anche allo scopo di svolgere concorsi territoriali, nazionali, internazionali in proprio e per terzi.

c) La stipula di accordi, contratti, convenzioni o la realizzazione di altre forme di cooperazione, partenariato, collaborazione con enti pubblici e privati, università ed enti di ricerca, locali, regionali, nazionali, comunitari, internazionali e sovranazionali, per l'attuazione di quei compiti che siano loro demandati dalla normativa vigente sull'olio d'oliva e sui prodotti agroalimentari e comunque sul settore agroalimentare ed eno-oleo-gastronomico in generale ed alla cultura della corretta alimentazione.

d) La valorizzazione e la diffusione della conoscenza degli oli d'oliva vergini ed extra-vergini e degli altri prodotti agroalimentari, compresi quelli a denominazione di origine regolamentata e/o certificata (quali ad esempio: DOP, IGP, STG, PAT, BIO, Certificati di Qualità e altri.);

e) L'assistenza e la consulenza per:

- la produzione di prodotti agricoli ed agroalimentari (ad es.: olio, olive da tavola, vino, formaggio, salumi, frutta, miele, ecc.) anche certificati, dalla messa a dimora o dall'allevamento, alla produzione, alla trasformazione, sia artigianale che industriale, alla commercializzazione, fino all'ottenimento delle eventuali certificazioni;
- l'etichettatura, il marketing ed il packaging.

f) L'organizzazione, la realizzazione, il supporto ed il patrocinio di eventi, seminari, convegni, conferenze, concorsi, laboratori, corsi e workshop inerenti agli scopi dell'Associazione.

g) La pubblicazione, anche in formato digitale di scritti, libri, riviste, newsletter, la creazione di testate giornalistiche, cartacee e non, la diffusione audio-video, la diffusione web, esclusa l'attività editoriale regolamentata.

h) La promozione e la partecipazione a progetti di studio e ricerca.

i) Lo sviluppo di tecnologie ivi comprese, a titolo esemplificativo, quelle informatiche quali lo sviluppo di software.

j) La cooperazione con i Paesi produttori e/o consumatori dell'olio vergine di oliva, di olive da mensa, di vino, degli altri prodotti agroalimentari ed eno-oleo-gastronomici e delle tecnologie a questi collegate, promuovendo scambi ed aperture nazionali ed internazionali tra i medesimi.

k) L'esecuzione di interventi a tutela, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale, ambientale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.

l) La cooperazione allo sviluppo, per un futuro più sostenibile e inclusivo anche attraverso l'adesione a programmi nazionali ed internazionali quali disciplinati dalle normative in materia.

m) La partecipazione a percorsi di co-programmazione, co-progettazione e co-formazione con la Pubblica Amministrazione, sia a livello locale, nazionale che internazionale, e la stipulazione di convenzioni.

n) Le attività e progetti, fra i quali anche la realizzazione di iniziative formative nelle materie dell'oggetto statutario e degli scopi associativi, volti a sviluppare l'integrazione sociale di cittadini italiani, dell'U.E. ed extra U.E. compresi gli apolidi, ed a garantire le pari opportunità attraverso una adeguata rappresentanza di genere.

o) La indizione di borse di studio e/o premi.

p) Lo svolgimento di opera di promozione della professionalità degli associati presso gli Organi della Unione Europea, dello Stato, delle Regioni, delle Camere di Commercio e di altri Enti, nonché presso produttori, industriali, commercianti ed organizzazioni di consumatori, affinché nelle loro necessità facciano abituale ricorso all'opera degli assaggiatori ed esperti sensoriali iscritti all'Associazione;

q) Lo svolgimento di attiva azione propositiva e promozionale di legislazione e regolamentazione allo scopo di difendere, tutelare e valorizzare le produzioni agroalimentari del territorio nazionale e la relativa economia;

r) Qualsiasi altra attività che possa rendere possibile il raggiungimento degli scopi associativi, anche mediante il ricorso a mezzi e tecnologie informatiche e telematiche, ed il riconoscimento dell'Associazione in qualsiasi ambito.

2. L'Associazione a supporto del conseguimento degli scopi sociali può inoltre, nel rispetto della normativa vigente:

a) stipulare qualunque atto opportuno e necessario, anche per il finanziamento di progetti specifici, senza l'esclusione di altri;

b) richiedere prestiti, mutui a breve a lungo termine;

c) stipulare convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili in pubblici registri, con Enti ed Istituzioni pubbliche e private;

d) stipulare convezioni per affidamento in gestione di parte delle attività o di specifici progetti;

f) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, servizi ad imprese ed a persone fisiche, attività di commercializzazione di beni aventi modico valore, gadget, shop-on line, sponsorizzazioni;

g) svolgere attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico;

h) partecipare a bandi, concorsi, appalti e gare, indetti da qualsivoglia ente sia pubblico che privato, locale, nazionale, internazionale o espressione della Unione Europea;

i) compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie, bancarie, attive e passive, necessarie o utili, anche indirettamente per il conseguimento dello scopo sociale;

l) partecipare ad Associazioni, Consorzi, Reti associative, Enti ed Istituzioni pubbliche e private, anche estere, le cui attività siano rivolte, direttamente e indirettamente, alla promozione di finalità analoghe o connesse a quelle dell'Associazione;

m) avvalersi per il perseguimento delle finalità statutarie di ogni strumento utile atto al raggiungimento degli stessi.

Art. 8 – Soci

1. All'Associazione *U.M.A.O.* possono aderire, senza distinzione di sesso, idee, religione e nazionalità, tutti coloro, persone fisiche, giuridiche ed enti, che condividano in modo espresso gli scopi dell'Associazione e che intendano partecipare alle attività della medesima con la loro opera, competenze e conoscenze.

2. I soci sono classificati nelle seguenti categorie: soci ordinari e soci onorari.

3. La partecipazione alla vita associativa non può avere il carattere di temporaneità.

4. Le organizzazioni e/o gli enti pubblici o privati partecipano attraverso un loro rappresentante, e le loro domande di ammissione devono essere inoltrate da chi ne è il legale rappresentante in base alle norme vigenti ed al loro statuto.

5. Le domande di ammissione ad associato dei minorenni devono essere compilate anche con i propri dati e controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale, il quale rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'Associato minorenne.

Art. 9 – Modalità di ammissione soci ordinari

1. L'adesione all'*U.M.A.O.* può essere richiesta in qualsiasi momento ed è valevole per l'anno solare in corso, va presentata per iscritto al Consiglio Direttivo unitamente al versamento della quota associativa annuale. La domanda di ammissione deve essere compilata e sottoscritta utilizzando il modulo predisposto dell'Associazione, contenente tutti i dati necessari per la gestione dei rapporti associativi con l'*U.M.A.O.*, l'espressa dichiarazione di conoscenza ed accettazione del presente Statuto e dei Regolamenti interni dell'Associazione, di osservanza degli stessi e delle delibere degli Organi associativi, il consenso al trattamento dei propri dati necessario per lo svolgimento dell'attività istituzionale dell'Associazione e per la gestione del rapporto associativo.

2. L'ammissione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato e annotata nel libro degli associati, così come previsto dall'art. 23, comma 1°, D. Lgs. n. 117/2017. Se decide di rigettare la domanda, il Consiglio Direttivo motiva la sua decisione e la comunica all'interessato entro 60 giorni dalla ricezione della domanda, così come previsto dall'art. 23, comma 2°, D. Lgs. n. 117/2017 e provvede alla restituzione della quota associativa versata.

3. Costituisce giusta causa di rigetto della domanda l'appartenenza del richiedente a forme associative, anche politiche, contrastanti con i fini perseguiti dall'*U.M.A.O.*.

4. L'aspirante socio può, entro 60 giorni dalla comunicazione di rigetto, chiedere che sulla istanza si pronunci l'Assemblea alla sua prima successiva convocazione, così come previsto dall'art. 23 co. 3°, D. Lgs. 117/2017.

5. Gli Associati, periodicamente, sono informati riguardo le attività dell'Associazione. La divulgazione delle notizie inerenti le attività dell'Associazione può avvenire, anche alternativamente tra loro, mediante: incontri; invio di comunicazioni sia cartacee che telematiche; affissione delle informazioni nella bacheca dell'Associazione; pubblicazione sul sito web dell'*U.M.A.O.*, e qualsiasi altro mezzo e modalità utile a ciò.

Art. 10 – Soci Onorari

1. L'Associazione può, con delibera adottata a maggioranza, su proposta del Consiglio Direttivo conferire il titolo di "Socio onorario" a quei soggetti, persone fisiche, che si siano distinti per particolari benemeritenze in attività inerenti gli scopi sociali dell' *U.M.A.O.* e che accettino la proposta di adesione inviata loro dal Presidente dell'Associazione, dopo la delibera dell'Assemblea.

2. La qualifica di "Socio onorario" richiede l'esplicita accettazione scritta inviata al Consiglio Direttivo entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla ricezione della proposta di nomina.

3. Il Socio onorario è esentato dal pagamento della quota sociale annuale se l'Assemblea nella delibera di nomina ritenga che lo stesso possa contribuire indirettamente alla crescita ed alla promozione dell'Associazione.

Art. 11 – Doveri dell'associato

1. Ciascun associato è tenuto: a versare la quota associativa stabilita; ove prevista, a rispettare il presente statuto, i regolamenti interni, e tutte le delibere prese dagli organi sociali; a svolgere la propria attività in favore dell'ente in modo spontaneo, gratuito o remunerato come previsto dal presente statuto e/o le successive integrazioni e modificazioni di legge; a favorire lo sviluppo e l'affermazione dell' *U.M.A.O.* con un comportamento improntato a correttezza, buona fede ed onestà; ad astenersi da condotte che siano offensive nei confronti degli altri soci e/o confliggano con gli interessi, gli scopi e l'immagine dell'Associazione.

2. Gli associati sono tenuti a non usare il nome ed i simboli dell'*U.M.A.O.* per attività di carattere commerciale, imprenditoriale, pubblicitario o che comunque abbiano scopo di lucro e comunque per ogni attività, eventi ed occasioni che non siano stati preventivamente deliberati ed autorizzati per iscritto dal competente organo amministrativo.

3. All'associato che contravvenga alle obbligazioni assunte, il Consiglio Direttivo potrà impartire le seguenti sanzioni a seconda della gravità:

- a) richiamo;
- b) sospensione temporanea;
- c) espulsione.

4. Contro le decisioni che applicano le sanzioni di cui al punto 3.a) e 3.b) è ammesso ricorso entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento al Collegio dei Probiviri ove istituito, che provvederà su di esso entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento dell'incarico. In mancanza di tale organismo, nel medesimo termine l'interessato può chiedere che l'Assemblea si pronunci sulla sanzione comminata alla sua prima successiva convocazione.

5. Contro la decisione di espulsione di cui al punto 3.c) l'interessato, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento, può presentare ricorso all'Assemblea affinché si pronunci su di esso alla sua prima successiva convocazione.

Art. 12 – Perdita della qualifica di associato

1. La qualifica di Associato si perde per:

- a) Recesso volontario, da comunicarsi per iscritto al Consiglio Direttivo e che saranno efficaci dalla loro ricezione. In caso resta comunque fermo l'obbligo di pagamento della quota associativa per l'anno in corso e permangono in capo all'associato dimissionario le eventuali altre obbligazioni dal medesimo assunte nei confronti dell'Associazione.
- b) Morte dell'associato persona fisica, in tal caso nessun diritto deriva agli eredi in ambito associativo, estinzione dell'Ente associato, perdita dell'associato della capacità di agire.
- c) Decadenza per mancato versamento della quota sociale entro il 31 marzo successivo alla scadenza dell'anno sociale, o entro il diverso termine che sia stabilito dall'Assemblea. L'omesso versamento della quota associativa nel termine suddetto è inteso come mancata conferma dell'adesione all'Associazione e comporta la perdita automatica della qualifica di associato e non vi è necessità di comunicazione dell'intervenuta decadenza.
- d) Esclusione. Questa è decretata dal Consiglio Direttivo nei casi in cui l'associato non sia più in grado di concorrere alle finalità dell'Associazione e/o siano insorte situazioni che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo nonché nel caso di espulsione per gravi motivi quali: ripetute inosservanze dell'associato delle disposizioni dello Statuto, o dei Regolamenti interni, o delle deliberazioni adottate dagli organi sociali; adozione di comportamenti contrastanti l'onore e la rispettabilità dell'U.M.A.O. o che, comunque, possano arrecare pregiudizio e/o danni materiali e/o morali all'Associazione; manifesta indegnità.

Il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di esclusione, previa comunicazione dei motivi e sentito l'associato interessato se il medesimo ne fa richiesta. L'esclusione è comunicata mediante lettera raccomandata, o altro mezzo di comunicazione ricettizio equivalente, all'associato interessato, il quale contro tale provvedimento può presentare ricorso all'Assemblea,

entro 30 (trenta) dalla ricezione della delibera di espulsione. Il ricorso così proposto verrà esaminato dall'Assemblea nella sua prima successiva riunione.

2. La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di associato non dà diritto né alla restituzione né al trasferimento di quanto versato all'Associazione.

3. Il recesso, la decadenza e l'esclusione del socio determinano automaticamente la decadenza dalla carica sociale eventualmente rivestita all'interno dell'Associazione.

Art. 13 – Diritti dell'associato

1. Gli associati in regola con il versamento della quota annuale, hanno diritto a frequentare l'Associazione ed a partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa, compatibilmente con le loro comprovate competenze per quelle tipologie di attività che necessitano di specifica esperienza e conoscenza tecnica nonché, ove necessario, il compimento della maggiore età.

2. I soci hanno diritto di essere informati sull'attività dell'Associazione, di controllarne l'andamento anche consultando i libri sociali, previa richiesta scritta al Presidente, il quale provvede entro il termine di 30 (trenta) giorni successivi alla ricezione di questa. La presa visione è esercitata presso la sede legale e/o operativa dell'Associazione alla presenza o del Segretario e/o del Tesoriere e/o di eventuali altre persone designate dal Presidente o da un suo delegato.

Art. 14 – Patrimonio dell'associazione

Il Patrimonio dell'Associazione è indivisibile. Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito "Libro Inventari", istituito e tenuto dal Consiglio Direttivo e depositato presso la sede sociale a disposizione di tutti gli Associati e delle Autorità preposte al controllo fiscale.

Art. 15 – Utilizzo del patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione potrà essere costituito:

- da quote associative, quote in convenzione, contributi pubblici e privati, attività di raccolta fondi, donazioni, lasciti, rendite e patrimoni;
- da beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;
- dal ricavato dell'organizzazione di manifestazioni o partecipazioni ed esse;
- da entrate derivanti da Attività commerciali e produttive marginali;
- da ogni altra entrata che incrementi l'attivo sociale quale, ad esempio: fondi pervenuti Contributi corrisposti da Amministrazioni Pubbliche (U.E., Statali, Regionali, Provinciali, Comunali) e di organismi internazionali per lo svolgimento di attività aventi finalità socio-culturali.

2. Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.
3. I lasciti testamentari sono accettati con beneficio di inventario dal Consiglio Direttivo in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione. Il Presidente attua le delibere di accettazione e compie i relativi atti giuridici.
4. Le convenzioni sono accettate con delibera del Consiglio Direttivo che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.
5. Il patrimonio è utilizzato per l'attività statutaria al fine esclusivo del perseguimento delle finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale e specificatamente delle attività di interesse sociale sopra indicate, così come previsto dall'art. 8, co. 1°, D. Lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii..
6. Non è prevista ed è vietata la distribuzione anche indiretta di fondi e riserve comunque denominate ad associati lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali anche in caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento del rapporto associativo.
7. Si considerano distribuzione indiretta di utili:
 - la corresponsione ad amministratori, sindaci o a qualunque altro componente di organi sociali, di compensi individuali non proporzionati all'attività, alle responsabilità assunte ed alle specifiche competenze o, comunque, superiore a quelli previsti in enti che operano nelle medesime o analoghe condizioni;
 - la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzione o compensi superiori del 40% rispetto a quelli previsti per le medesime qualifiche dai CCNL di categoria o di riferimento;
 - l'acquisto di beni e servizi per corrispettivi superiori al valore nominale.
 - salvo che tali prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività generale perseguita, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a condizioni più favorevoli di quelle di mercato a persone che a qualsiasi titolo operano per l'Associazione o ne fanno parte, così come a soggetti che effettuino erogazioni liberali a favore dell'Associazione e ai loro parenti entro il terzo grado a affini entro il secondo grado o alle società a questi direttamente o indirettamente controllate o collegate.
8. L'Associazione non può in nessun caso distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, così come previsto dall'art. 8, co. 2°, D. Lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii..

Art. 16 – Volontari

1. L'Associazione opera prevalentemente mediante il lavoro volontario degli associati, così come previsto dal dettato dall'art. 17 del D. Lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii.. I dati relativi ai volontari che

prestano la loro opera in modo non occasionale all'Associazione saranno depositati dall'Associazione al Registro dei Volontari nelle modalità e nei tempi definiti dalla normativa in materia. Coloro che prestano attività di volontari sono assicurati per malattie, infortuni e per la responsabilità civile a norma art. 18 D. Lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii.. Può essere previsto un rimborso delle spese effettivamente sostenute dal Volontario purché documentate e strettamente legate all'attività dell'Associazione.

2. In casi specifici previsti dall'Organo di Amministrazione è possibile erogare al Volontario un rimborso per spese autocertificate che non sarà comunque mai superiore a €10,00 (euro dieci/00) giornalieri non potrà mai superare l'importo di € 150,00 (euro centocinquanta/00) mensili, salvo modifiche legislative.

Art. 17 – Lavoratori

L'assunzione di lavoratori subordinati o il conferimento di incarichi a lavoratori autonomi sono ammessi se necessario per perseguire le attività di interesse generale e le finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione. La qualità di volontario dell'Associazione è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo o comunque retribuito svolto per conto dell'Associazione.

Art. 18 - Organi dell'Associazione

1. Gli organi dell'Associazione sono:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) l'Assemblea degli Associati;
- d) il Collegio dei Probiviri (facoltativo);
- e) l'Organo di Controllo (se nominato dall'Assemblea e laddove la sua designazione sia prevista come necessaria dalle previsioni di legge);
- f) l'Organo di Revisione Contabile (se nominato dall'Assemblea e laddove la sua designazione sia prevista come necessaria dalle previsioni di legge);

2. Tutte le cariche associative sono elettive, sono svolte a titolo gratuito salvo diversa previsione di legge e hanno durata triennale; per gli associati che ricoprono cariche è ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute come previsto dal presente Statuto.

Art. 19 - Composizione e attribuzioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria

- 1. L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione ed è composta da tutti i soci.
- 2. Possono partecipare all'Assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

3. Ogni associato, purché iscritto da almeno 3 (tre) mesi, ha diritto ad un voto. Gli associati possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri associati.

4. L'Assemblea in sede ordinaria:

a) elegge e revoca i componenti degli organi sociali, secondo quanto disciplinato dal presente Statuto e dal regolamento elettorale dell'Associazione;

b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione dei conti e del controllo legale;

c) approva il bilancio di esercizio consuntivo e il bilancio di previsione;

d) approva il bilancio infrannuale, il bilancio non finanziario, il bilancio sociale, se ne ricorrono i presupposti;

e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove se del caso azioni di responsabilità nei loro confronti;

f) delibera, ove non sia istituito il Collegio dei Probiviri, sulle eventuali istanze dell'associato inerenti le sanzioni disciplinari del richiamo e della sospensione temporanea al medesimo impartite dal Consiglio Direttivo;

g) delibera sul ricorso avverso l'esclusione decretata dal Consiglio Direttivo eventualmente proposto dall'associato e sulla eventuale richiesta dell'aspirante socio riguardante il diniego di ammissione all'Associazione da parte del Consiglio Direttivo;

h) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

i) delibera su eventuali altri argomenti ad essa sottoposti dall'Organo Amministrativo;

l) delibera sull'importo della quota associativa annuale e su un eventuale diverso termine di pagamento della stessa rispetto a quello del 31 marzo successivo alla scadenza dell'anno sociale, nonché su altri eventuali contributi a carico dei soci;

m) delibera la variazione della sede legale quando questa sia trasferita in un Comune diverso;

n) delibera su eventuali Regolamenti disciplinanti lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;

o) delibera la nomina di Soci onorari su proposta del Consiglio Direttivo;

p) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge e dallo Statuto alla sua competenza.

5. I poteri dell'Assemblea in via straordinaria sono di deliberare:

a) sulle richieste di modifica dello Statuto;

b) sulla fusione, trasformazione, scissione e scioglimento dell'Associazione;

c) sulla nomina di uno o più liquidatori.

6. Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.

Art. 20 - Convocazione dell'Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria. Essa è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto contabile-economico-finanziario e della relazione annuale, e comunque ogni volta che se ne ravveda la necessità. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta la maggioranza del Consiglio Direttivo ovvero, su istanza motivata sottoscritta da almeno un decimo degli associati aventi diritto al voto ed in regola con il pagamento della quota associativa. In tal caso il Presidente deve provvedere alla sua convocazione entro 8 (otto) giorni dal ricevimento della richiesta, inoltrata a mezzo p.e.c., o raccomandata o qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurarne l'avvenuto recapito, e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 (trenta) giorni dalla convocazione.

2. La convocazione dell'Assemblea almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per la riunione, deve essere effettuata per iscritto mediante pubblicazione sul sito web dell'Associazione o tramite e-mail o altre modalità di comunicazione telematica o cartacea. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco degli argomenti da trattare. L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale e se indetta in presenza deve svolgersi in Italia.

In caso di comprovata necessità ed urgenza la convocazione assembleare potrà essere effettuata anche con un preavviso minore non inferiore comunque a 3 (tre) giorni.

3. L'Assemblea, a meno che non sia ritenuto dal Consiglio Direttivo che essa debba tenersi in presenza, può essere svolta anche in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza, a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione;
- sia fornita informazione agli associati degli strumenti di comunicazione adottati per realizzare la riunione a distanza e delle modalità con cui potervi accedere.

L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci ed aggiornata alla prima data utile, le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

Art. 21 – Validità dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, in sua mancanza è presieduta dal Vice Presidente, in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente.
2. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe, il diritto di intervento dei soci all'assemblea stessa, la verifica della regolarità della costituzione della riunione e la direzione della medesima.
3. L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano. In alternativa, qualora si svolga a distanza, con qualsiasi altra modalità atta a consentire la manifestazione di voto dell'associato. Per decisione del Presidente e per argomenti di particolare rilevanza o quando riguardi persone la votazione può essere fatta per scrutinio segreto. E' fatta a scrutinio segreto l'elezione delle cariche sociali.
4. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita: in prima convocazione con la presenza, di persona o per delega, della metà degli associati aventi diritto al voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti, di persona o per delega. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide ed approvate con il voto, sia in prima che seconda convocazione, della maggioranza degli intervenuti.
5. L'Assemblea straordinaria: per le modifiche dell'atto costitutivo e/o dello statuto, per la trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione, in prima convocazione è validamente costituita con la presenza dei 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la partecipazione della metà più uno degli associati aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio residuo delibera validamente sia in prima che seconda convocazione con il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) degli Associati aventi diritto al voto.
6. Dell'Assemblea e delle deliberazioni della medesima è redatto un verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario, che viene trascritto nel libro delle adunanze e delle delibere dell'Assemblea.

Art. 22 – Voto in assemblea

1. Ciascun socio in regola con il versamento della quota associativa annuale e che sia iscritto da almeno 3 (tre) mesi e comunque in ogni caso da almeno 90 (novanta) giorni nel libro degli associati ha diritto di esprimere il proprio voto. Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati conferendo loro delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Per il socio minorenne il voto è espresso dall'esercente la responsabilità genitoriale.

2. A ciascun associato possono essere conferite al massimo 3 (tre) deleghe, 5 (cinque) cinque deleghe nel caso in cui alla convocazione dell'assemblea l'Associazione avesse oltre 500 (cinquecento) soci.
3. Il voto può essere espresso anche per via elettronica purché sia accertabile la sua riconducibilità al socio che lo esprime.

Art. 23 - Nomina e composizione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione è eletto dall'Assemblea degli Associati secondo quanto disciplinato dal Regolamento Elettorale dell'Associazione. Esso è composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 9 (nove) membri, scelti fra gli associati aventi diritto elettorale passivo in regola con il versamento delle quote sociali e con un'anzianità associativa di almeno 2 (due) anni e specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza. Il numero dei suoi membri è stabilito dall'Assemblea.
2. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto l'associato o gli associati che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione. In ogni caso il nuovo consigliere subentrante resta in carico per tutta la durata residua dell'attuale Consiglio Direttivo ed il suo mandato cessa unitamente a quello degli altri consiglieri già in carica al momento della sua nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.
3. Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente, il Vice presidente ed il Tesoriere, il Segretario viene designato dal Presidente. Se del caso, con esclusione della rappresentanza legale, potranno essere attribuiti fino a due incarichi ad una sola persona.
4. I membri del Consiglio Direttivo, a pena di decadenza automatica al momento della eventuale candidatura o della nomina o comunque del verificarsi dell'evento, non possono:
 - a) appartenere ad Associazioni e/o a qualunque altro Ente pubblico o privato che svolgano attività contrastanti con i fini perseguiti dall' U.M.A.O. o comunque che s'ispirino a principi contrari a quelli dell'Associazione;
 - b) aver riportato condanne, anche non definitive o a seguito di patteggiamento, per reati contro la pubblica amministrazione e/o aver avuto disposta l'applicazione di misure di prevenzione personali o patrimoniali previste dalla normativa antimafia;
 - c) essere stati esclusi, temporaneamente o definitivamente dall'elettorato attivo per una delle cause previste dall'art. 2 del D.P.R. 30 marzo 1967, n. 223;
 - d) ricoprire analoghi ruoli in altre Associazioni e/o qualunque altra forma associativa e/o Enti con finalità e scopi analoghi a quelli dell'U.M.A.O..

5. Le cause di ineleggibilità non hanno effetto se rimosse e dimostrate dall'interessato non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.

Art. 24 - Convocazione e validità del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta sia necessario e, comunque, almeno due volte l'anno, oppure dietro domanda motivata di almeno 1/3 (un terzo) dei suoi membri.

2. La convocazione è effettuata mediante le forme che il Consiglio Direttivo ritiene opportuno, rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco degli argomenti da trattare. In caso di urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato anche telefonicamente e/o tramite messaggi e con un preavviso minore.

3. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da persona designata da chi presiede la riunione.

4. Le riunioni del Consiglio sono in unica convocazione e sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente. Delle riunioni e delle delibere adottate deve essere redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, e che deve essere riportato nel libro delle adunanze e delle delibere del Consiglio Direttivo.

5. I componenti del Consiglio Direttivo possono validamente partecipare alla riunioni anche mediante mezzi di telecomunicazione audio e/o video, ed esprimere il proprio voto, purché sia possibile da parte del Presidente o di un suo delegato verificare l'identità di tutti coloro che partecipano e votano con tali modalità e mezzi, constatare e dichiarare l'esito del voto e sia altresì possibile per il soggetto verbalizzante percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione.

Art. 25 - Attribuzioni del Consiglio Direttivo

1. Al Consiglio Direttivo spetta congiuntamente, o disgiuntamente con delega, l'attuazione delle direttive generali e delle delibere stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione.

2. Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:

- eleggere, al proprio interno, il Presidente e il Vice Presidente;
- assegnare l'incarico di Tesoriere;

- amministrare le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
- svolgere tutte le attività funzionali e necessarie alla gestione sociale;
- predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, i Bilanci da proporre all'approvazione dall'Assemblea;
- qualora lo ritenga opportuno redigere appositi Regolamenti interni che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovranno regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita dell'Associazione. Detti Regolamenti dovranno essere sottoposti per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con maggioranze ordinarie;
- predisporre modifiche dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell'Assemblea competente;
- indire adunanze, convegni, ecc.;
- deliberare in via preventiva su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione da demandare all'Assemblea per l'approvazione definitiva;
- istituire Comitati Tecnici e Scientifici e nominarne i componenti; nominare tecnici e consulenti anche individuali di cui avvalersi.
- deliberare l'adesione dell'Associazione ad altre istituzioni analoghe comprese le reti associative;
- deliberare sull'ammissione, la decadenza e l'esclusione;
- deliberare le sanzioni disciplinari a carico degli associati;
- deliberare in ordine all'assunzione di personale dipendente o avvalersi di prestazioni autonome, esclusivamente nel limite necessario a garantire il regolare funzionamento dell'Associazione oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta;
- individuare i soggetti a cui conferire il titolo di "socio onorario" e proporli alla delibera dell'Assemblea per la loro approvazione;
- nominare, tra gli Associati esterni ad esso, dei delegati allo svolgimento di particolari attività stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
- proporre all'Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche ad associati o a terzi che abbiano acquisito particolari benemeritenze nelle attività proprie dell'Associazione; ai non associati a favore dei quali è deliberato tale conferimento non spetta il diritto di elettorato attivo e passivo;
- individuare eventuali attività diverse esperibili secondo l'art. 6 D. Lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii.;
- deliberare la variazione della sede legale, purché all'interno del Comune di Roma;
- curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- aggiornare gli enti preposti di ogni modifica di cui debba essere fatta comunicazione;

- istituire, ed altresì modificare e/o sopprimere, sedi operative, sezioni territoriali, rappresentanze, delegazioni, sia in Italia che all'estero, nominando il/i relativo/i responsabile/i, con potere di revoca.

Art. 26 - Il Presidente

1. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio. Egli è anche Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
2. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
3. Egli convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo.
4. Il Presidente in particolare:
 - a) vigila sull'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - b) è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti, stipulare tutti gli atti ed i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
 - c) provvede a quanto necessario per l'amministrazione, organizzazione e funzionamento dell'Associazione;
 - d) può delegare per alcuni suoi specifici compiti o attività il Vice Presidente o altro delegato.
 - e) sceglie e nomina all'interno dei membri del Consiglio Direttivo il Segretario.
5. Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio con cui si rapporta l'associazione
6. Il Presidente, può adottare in nome e per conto dell'Associazione atti urgenti la cui deliberazione è attribuita alla competenza del Consiglio Direttivo e per il quale non è possibile che il Consiglio deliberi in tempo utile. In tali ipotesi, il Presidente comunica il prima possibile agli altri membri del Consiglio Direttivo i motivi dell'indifferibilità e dell'urgenza e i contenuti della decisione presa per ottenerne la ratifica, anche telematica. Il Consiglio Direttivo può deliberare preventivamente criteri e modi con i quali il Presidente possa orientare le sue decisioni in ipotesi ricorrenti di determinati atti indifferibili ed urgenti. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo circa la ratifica degli atti indifferibili ed urgenti sono adottate senza il voto del Presidente.

Art. 27 – Il Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite. Qualora l'incarico di Presidente si renda vacante, il Vicepresidente ne assume le funzioni sino alla prima assemblea dell'organo di amministrazione.

Art. 28 - Il Segretario ed il Tesoriere

1. Il Segretario ed il Tesoriere affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.

2. Al Segretario compete:

- la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- curare la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- la tenuta dei libri verbali nonché del libro degli associati e del registro dei volontari.

3. Il Segretario ha funzioni eminentemente operative e di supporto tecnico. Coordina ed armonizza l'operato dei diversi organi dell'Associazione. Controlla l'adempimento delle diverse incombenze connesse alla vita dell'Associazione al fine di garantire la continuità ed il buon funzionamento. Ad egli compete altresì seguire le trattative necessarie per l'acquisto dei beni e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo, predisporre e conservare i relativi contratti ed ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità ed autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.

4. Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione, redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio di Amministrazione, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Provvede altresì alle operazioni formali d'incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Può gestire direttamente il conto corrente dell'Associazione su procura scritta del Presidente. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti, debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

5. Le cariche di Segretario e Tesoriere possono essere affidate ad un unico Consigliere.

Art. 29 – Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri, viene eletto dall'Assemblea dei Soci.

2. Qualsiasi Socio in regola con il versamento delle quote sociali e con una anzianità di associazione di almeno 2 (due) anni consecutivi può candidarsi all'elezione per la carica di Probiviro, purché non ricopra altre cariche sociali o intenda candidarsi ad esse, sia in regola con tutti gli articoli statutari e non sia mai stato soccombente in un giudizio di violazione delle regole associative.

3. Il Collegio dei Probiviri, in carica per tre anni, si compone di tre membri che sceglieranno tra loro il Presidente del Collegio con potere di rappresentanza e sono rieleggibili.
4. La funzione del Collegio dei Probiviri è quella di controllare il rispetto delle norme statutarie, etiche e deontologiche da parte dei Soci e degli altri organi sociali, nonché di dirimere eventuali controversie che dovessero sorgere tra Soci ovvero tra Soci e organi sociali, ovvero tra Soci e terzi, escluse quelle che per legge o per statuto competono ad altre entità giudicanti.
5. Il Collegio dei Probiviri opera in piena indipendenza e risponde, per il tramite dei suoi componenti, esclusivamente all'Assemblea dei Soci.
6. Il Collegio dei Probiviri agisce per propria iniziativa o su segnalazione, esamina e giudica secondo equità, in via arbitraria irrituale e senza formalità di procedura, trasmettendo quindi il proprio insindacabile giudizio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento dell'incarico al Consiglio Direttivo che adotterà gli opportuni provvedimenti attuativi.

Art. 30 – Organo di Controllo

Laddove ricorrano le condizioni di legge o comunque in tal senso decida l'Assemblea competente, è nominato per la durata di 3 (tre) anni dalla stessa Assemblea un Organo di controllo formato da 1 (uno) o da 3 (tre) soggetti, a seconda di quanto stabilito in sede di nomina, che avrà le funzioni e opererà come previsto dall'art. 30 del Decreto Legislativo n. 117/2017 e successive integrazioni modificazioni.

Art. 31 – Revisori dei conti

Laddove ricorrano le condizioni di legge o comunque in tal senso decida l'Assemblea competente, è nominato per la durata di 3 (tre) anni dalla stessa Assemblea un Revisore Legale dei Conti o un collegio dei Revisori dei Conti o una società di revisione, iscritti nell'apposito registro, che avrà le funzioni e opererà come previsto dall'art. 31 del D. Lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii..

Art. 32 - Libri sociali

1. L'Associazione deve tenere, a cura del Consiglio Direttivo, i seguenti libri:

- a) libro degli associati;
- b) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) registro dei volontari;
- e) libro dell'inventario.

2. I libri delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo (ove istituito) e di altri organi sociali (ove istituiti) sono tenuti a cura degli stessi.

Art. 33 - Trasformazione, fusione, scissione, scioglimento o estinzione

1. La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l'estinzione dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, secondo le modalità indicate dagli artt. 19 e 21 del presente Statuto.
2. L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati.
3. In caso di scioglimento o estinzione dell'Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione non possono essere divise tra gli associati, ma saranno devolute, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1°, D. Lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii. e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale secondo quanto previsto dall'art. 9 del medesimo D. Lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii..

Art. 34 - Controversie e Clausola compromissoria

1. Qualsiasi controversia, ad eccezione di quelle inerenti l'eventuale esclusione, compresa quella per espulsione, dell'associato o il diniego di ammissione dell'aspirante socio, di qualsivoglia natura fra gli associati, o fra questi e qualsiasi organo sociale, che dovessero sorgere per ragioni inerenti agli scopi ed il funzionamento dell'Associazione o per motivi ad essi connessi sarà rimessa al Collegio dei Probiviri che provvederà, *ex aequo et bono*, senza formalità di procedura sulle controversie ad esso sottoposte, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento dell'incarico, sentite le parti.
2. Il ricorso al Collegio dei Probiviri è proposto entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione o dalla conoscenza dell'atto che determina la controversia.
3. In caso di mancata istituzione del Collegio dei Probiviri, sulle questioni ad esso devolute dal presente Statuto, provvederà l'Assemblea che deciderà con le stesse modalità di cui al precedente co. 1° nella sua prima successiva riunione.
4. Il ricorso all'Assemblea per il caso di contestazione della delibera di espulsione è proposto dall'interessato entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione di espulsione, come previsto dagli artt. 11 e 12 del presente Statuto. L'Assemblea provvederà su tale controversia alla sua prima convocazione *ex aequo et bono*, senza formalità di procedura.
5. Le decisioni del Collegio dei Probiviri e quelle dell'Assemblea in tema di esclusione dell'associato, nonché sulle altre questioni ad essa devolute in caso di mancanza del Collegio dei Probiviri, sono inappellabili.

Art. 35 – Riservatezza

Le informazioni che transitano sui canali non pubblici ad accesso ristretto all'Associazione o che giungono agli indirizzi collegati alle cariche istituzionali sono da considerarsi informazioni riservate dell'Associazione e non devono essere divulgate al di fuori di essa senza consenso del Presidente. La stessa cosa vale per le informazioni che transitano sui canali non pubblici e ad accesso non ristretto all'Associazione ma della riservatezza dei quali la stessa è garante verso l'esterno.

Art. 36 - Disposizioni generali

Per quanto non previsto dal presente Statuto, dai Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal D. Lgs. n. 117/2017 - Codice del Terzo Settore e ss.mm.ii. e dalla altra normativa vigente in materia.

Art. 37 - Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Al termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo redige i relativi Bilanci secondo le disposizioni degli artt. 13 e 87 del D. Lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii.. Il bilancio predisposto dall'Organo di amministrazione nei modi e nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. n. 117/2017 è documentato dal Consiglio Direttivo come previsto dall'art. 13 del D. Lgs. n. 117/2017. Se nel corso di un esercizio vengono prodotte attività diverse, strumentali o secondarie come quelle individuate nel presente Statuto ed indicate all'art. 6 del D. Lgs n. 117/2017 il bilancio sociale sarà redatto nei casi e nei modi previsti dal D. Lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii..
3. Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Il presente Statuto è composto da n. 37 articoli.

SOTTOSCRIZIONE DEI SOCI PARTECIPANTI
ALL'ASSEMBLEA ^{1578A}ORDINARIA

dell'Associazione **UNIONE MEDITERRANEA ASSAGGIATORI OLIO – U.M.A.O.**

25 marzo 2025

per approvazione nuovo Statuto

	ASSOCIATO	FIRMA
1	LUISA BRACCINI	<i>Luisa Braccini</i>
2	PAOLA FIORAVANTI	<i>Paola Fioravanti</i>
3	PAOLA CAMPOBASSO	<i>Paola Campobasso</i>
4	MICHELE PURRELLO	<i>Michele Purrello</i>
5	GIOMPONSIERO GIOVANNI	<i>Giomponsiere Giovanni</i>
6	AGNIESKA KOPER	<i>Agnieszka Koper</i>
7	ROSARIO FORTE	<i>Rosario Forte</i>
8	CARMELA MARTUSCIELLO	<i>Carmela Martusciello</i>
9	IVANO CAPRIOLI	<i>Ivano Caprioli</i>
10	RITA BARROVECCHIO delega LUISA BRACCINI	<i>Luisa Braccini</i>
11	MAURIZIO FRANCHI delega LUISA BRACCINI	<i>Luisa Braccini</i>
12	FILIPPO GOTTI PORCINARI delega ROSARIO FORTE	<i>Rosario Forte</i>
13	PAOLA CONSOLLO delega AGNIESZKA KOPER	<i>Agnieszka Koper</i>
14	ADOLFO TERRIBILI	<i>Adolfo Terribili</i>
15	GIANLUCA BARTOLUCCI	<i>Gianluca Bartolucci</i>
16	SONIA COCCO MARRONI	<i>Sonia Cocco Marroni</i>
17	ERASMO FALANGA	<i>Erasmo Falanga</i>

ARRIVA
ORE 17, 25

ARRIVA
ORE 17, 25

- U.M.A.O.

25 marzo 2025

[illegible]

18

19

20

21

92

23